

Omologazione risultati gare del 11/03/2023 - 5° giornata di RITORNO - 1° Fase  
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
SITAV RUGBY LYONS	-G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	16 - 20 ( 1- 2)	Sig. RUSSO F.
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA (Posticipata al 12/03/2023)	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	34 - 27 ( 5- 3)	Sig. VEDOVELLI F.
TRANSVECTA RUGBY CALVISANO	-RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	21 - 39 ( 3- 5)	Sig. BOTTINO M.
CUS TORINO ASD (Posticipata al 12/03/2023)	-HBS COLORNO RUGBY 1975	14 - 42 ( 2- 6)	Sig. ROSELLA F.
MOGLIANO VENETO RUGBY (Posticipata al 12/03/2023)	-VALORUGBY EMILIA SSD ARL	14 - 33 ( 1- 5)	Sig. GNECCHI G.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	52	14	10	2	2	61	496	261	235	0	14
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA	51	14	10	0	4	50	421	265	156	0	14
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	48	14	9	2	3	51	385	303	82	0	14
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	46	14	9	0	5	58	431	351	80	0	14
HBS COLORNO RUGBY 1975	45	14	9	0	5	46	394	296	98	0	14
TRANSVECTA RUGBY CALVISANO	35	14	7	1	6	33	304	306	-2	0	14
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	34	14	6	0	8	45	343	363	-20	0	14
SITAV RUGBY LYONS	23	14	4	0	10	26	263	342	-79	0	14
MOGLIANO VENETO RUGBY	12	14	2	1	11	26	242	448	-206	0	14
CUS TORINO ASD	9	14	1	0	13	29	245	589	-344	0	14

**DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD NEI CONFRONTI DEL GIOCATORE FAVRE LUCAS EMANUEL DELLA VALORUGBY EMILIA SSD ARL**

**Il Giudice Sportivo,**

vista l'istanza presentata dalla società RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, tramite comunicazione PEC del 6 marzo 2023, protocollata in data 7 marzo 2023 (prot. Gs 751/23), con la quale l'istante chiedeva come il Gs dovesse valutare il comportamento tenuto dal giocatore Lucas Emanuel Favre, tesserato della Valorugby Emilia, in occasione della gara del Campionato Nazionale PERONI TOP 10 Valorugby Emilia - Hbs Rugby Colorno 1975;

Concessi i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia;

Acquisita la sola memoria difensiva della Valorugby Emilia, inviata a mezzo pec in data 13 marzo 2023 ore 11.41, ritiene conclusa la fase dell'istruttoria.

L'istanza, per quel che attiene la invocata richiesta di visione immagini prevista dall'art. 41 Reg. di Giust. è ammissibile.

Invero la società Rugby Colorno 1975, chiede che il Giudice Sportivo voglia analizzare i firmati allegati e stabilire se vi sia stato un antigiooco posto in essere dal signor Lucas Emanuel Favre sul proprio giocatore n. 8 (rectius Sig. Mbandà Mata Maxime Esuite).

Ricordato come il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata, l'art. 41 in commento (prova televisiva), concede la possibilità agli affiliati e/o interessati di mettere a disposizione degli Organi di Giustizia riprese televisive o filmate da utilizzare per gli accertamenti di rito e/o, comunque, previsti dal Regolamento di Giustizia FIR.

La resistente VALORUGBY EMILIA nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso, sotto due specifici motivi di diritto, cerca di anticipare le risultanze dell'indagine che il Giudice Sportivo è onerato di effettuare una volta dedotto che nel referto arbitrale, il fallo presuntivamente commesso, in questo caso dal signor Lucas Emanuel FAVRE, non si stato riportato.

Nel referto arbitrale redatto dal signor Filippo RUSSO non si riscontra alcuna indicazione del fallo di antigiooco, non nel modello C) sezione cartellini gialli e rossi, né nel modello D).

Alla luce di ciò si procede alla visione delle due immagini allegate all'istanza ed inviate alla resistente VALORUGBY EMILIA.

La visione dei filmati permette al Giudice Sportivo di ritenere accoglibile il primo motivo di doglienza della resistente quanto deduce che "...nel frame al n. 1 l'arbitro appare completamente in controllo dell'azione e il riscontro audio permette di riscontrare che egli ha visto e giudicato l'azione di Favre con commento tecnico istantaneo "buona pulizia".

Le immagini e soprattutto l'audio del direttore di gara sono circostanziate e chiare. Il signor Filippo RUSSO è in posizione vicina all'azione e dal sonoro si comprende come lo stesso dica "**BUONA PULIZIA, STAI...**".

A nulla vale l'ulteriore specifica posta all'attenzione del Giudice Sportivo da parte della *competente* difesa del VALORUGBY EMILIA che, a perfetta conoscenza dei meccanismi che regolano la procedura tra arbitro e TMO, ritiene di ulteriormente specificare come non vi sia stato alcun intervento in senso contrario del TMO, a giustificare l'operato del direttore di gara in campo.

**Segue**

**Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD NEI CONFRONTI DEL GIOCATORE FAVRE LUCAS EMANUEL DELLA VALORUGBY EMILIA SSD ARL**

Al Giudice Sportivo è sufficiente, per assumere la decisione di **rigetto dell'istanza**, come il direttore di gara in campo, abbia rilevato l'azione di gioco e considerata conforme alle Regole di Gioco e, dunque, non abbia adottato alcun provvedimento sanzionatorio e, soprattutto, non sia versato in alcun errore.

Invero, per costante giurisprudenza del Giudice Sportivo Nazionale, le valutazioni di carattere tecnico, operate dal direttore di gara in campo, sono sempre state lasciate nella sua discrezionalità e non si è mai intervenuto *ex post* a sindacare le decisioni, lo si ripete, viste e valutate in campo.

Nel caso in esame, il signor Filippo RUSSO ha valutato la **pulizia** operata dal signor Luca Emanuel Favre **buona**, lasciando proseguire il gioco.

**P.Q.M.**

**Il Giudice Sportivo,**

visti gli art.41, 42, 56, 57, 58, 59, 60 rigetta l'istanza presentata dalla RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD a mezzo PEC in data 6 marzo 2023, per antigiooco commesso dal signor Lucas Emanuel Favre, tesserato con la VALORUGBY EMILIA SSD ARL, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 41 Regolamento di Giustizia, nella parte in cui le immagini video riguardino fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco **NON RILEVATI DAGLI UFFICIALI DI GARA**. Non ravvisano gli elementi della lite temeraria invocati dalla resistente quando sostiene genericamente l'esistenza a pagina 6 di) "...*caratteri molteplici e assai gravi di temerarietà*" e, pertanto, non commina alcuna sanzione pecuniaria a suo favore.

Stante la soccombenza incamera il contributo per accesso alla Giustizia versato dal Rugby Colorno 1975 SSD ARL a mezzo bonifico bancario intestato alla Federazione Italiana Rugby.

**Roma, 17 marzo 2023**

**(Avv. Marco Cordelli)**

**DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD NEI CONFRONTI DEL GIOCATORE JOSHUA DAVID RENTON DELLA VALORUGBY EMILIA SSD ARL**

**Il Giudice Sportivo,**

vista l'istanza presentata dalla società RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, tramite comunicazione PEC del 6 marzo 2023, protocollata in data 7 marzo 2023 (prot. Gs 752/23), con la quale l'istante chiedeva come il Gs dovesse valutare il comportamento tenuto dal giocatore Joshua David RENTON, tesserato della Valorugby Emilia, in occasione della gara del Campionato Nazionale PERONI TOP 10 Valorugby Emilia – Hbs Rugby Colorno 1975;

Concessi i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia;

Acquisita la sola memoria difensiva della Valorugby Emilia, inviata a mezzo pec in data 13 marzo 2023 ore 11.40, ritiene conclusa la fase dell'istruttoria.

L'istanza, per quel che attiene la invocata richiesta di visione immagini prevista dall'art. 41 Reg. di Giust. è ammissibile.

Invero, la società Rugby Colorno 1975, chiede che il Giudice Sportivo voglia analizzare i firmati allegati e stabilire se vi sia stato un antigiooco posto in essere dal signor Joshua David RENTON sul proprio giocatore n. 7 (rectius Sig. Koffi Kouassi Antoine).

Ricordato come il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata, l'art. 41 in commento (*prova televisiva*), concede la possibilità agli affiliati e/o interessati di mettere a disposizione degli organi di giustizia riprese televisive o filmate da utilizzare per gli accertamenti di rito e/o, comunque, previsti dal Regolamento di Giustizia FIR.

La resistente VALORUGBY EMILIA nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso, sotto due specifici motivi di diritto, cerca di anticipare le risultanze dell'indagine che il Giudice Sportivo è onerato di effettuare una volta dedotto che nel referto arbitrale, il fallo presuntivamente commesso, in questo caso dal signor Joshua David RENTON, non si stato riportato.

Nel referto arbitrale redatto dal signor Filippo RUSSO non si riscontra alcuna indicazione del fallo di antigiooco, non nel modello C) sezione cartellini gialli e rossi, né nel modello D).

Alla luce di ciò si procede alla visione delle due immagini allegate all'istanza ed inviate alla resistente VALORUGBY EMILIA.

Le immagini evidenziano come il direttore di gara sia girato di spalle e non abbia potuto vedere l'azione oggetto dell'istanza. Invero il giocatore maglia color rosso RENTON si rialza da un raggruppamento a terra, e mette la mano sinistra sulla parte del volto zona orecchio destro dal giocatore del Rugby Colorno. Il giocatore del Rugby Colorno si sposta indietro ed il giocatore del Valorugby Emilia perde la presa e poggia la mano sinistra a terra. Subito dopo viene sospinto da altri giocatori del Rugby Colorno sopraggiunti in difesa del proprio compagno e le immagini si interrompono.

**Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD NEI CONFRONTI DEL GIOCATORE JOSHUA DAVID RENTON DELLA VALORUGBY EMILIA SSD ARL**

**L'istanza è da rigettare.** Dedotto come il Direttore di gara non veda l'azione incriminata, a parere del Giudice Sportivo Nazionale quanto visionato non avrebbe comportato la sanzione del cartellino rosso.

Invero il contatto con la mano sinistra del giocatore del Valorugby Emilia c'è stato ma, non ha avuto alcun riscontro la dedotta circostanza che l'azione fallosa abbia interessato il viso e soprattutto gli occhi. Infatti, inoltre, non c'è alcun riscontro sull'esito della visita di controllo che il giocatore del Rugby Colorno ha avuto con il Dott. Federico PASIN, tanto da far ritenere lieve e/o addirittura inconsistenti i postumi cagionati dall'azione posta in essere dal sig. RENTON.

Sembra che il contatto della mano sinistra del sig. RENTON con il giocatore del Rugby Colorno sia avvenuto sulla parte esterna della faccia, vicino alla zona dell'orecchio coperto dal caschetto nero, e che il contatto non abbia affatto interessato gli occhi.

**P.Q.M.**

**Il Giudice Sportivo,**

visti gli art.41, 42, 56, 57, 58, 59, 60 rigetta l'istanza presentata dalla RUGBY COLORNO 1975 a mezzo PEC in data 6 marzo 2023, per anti-gioco commesso dal signor Joshua David RENTON, tesserato con la VALORUGBY EMILIA. Non ravvisano gli elementi della lite temeraria invocati dalla resistete.

Stante la soccombenza incamera il contributo per accesso alla Giustizia versato dal Rugby Colorno 1975 a mezzo bonifico bancario intestato alla Federazione Italiana Rugby.

**Roma, 17 marzo 2023**

**(Avv. Marco Cordelli)**

**SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE**

**AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo**

- **BARBOTTI JUAN**, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 36° del 1°tempo
- **BARONIO GAUNA PATRICIO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo
- **BOREAN DAMIANO**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 20° del 2°tempo
- **BROGGIN MARCO**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- **FERRO MATTEO**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- **MARINARO SIMONE**, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 2° del 1°tempo
- **MONTAGNER SANTIAGO NICOLAS**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 21° del 2°tempo
- **STAVILE BRAVIN BAUTISTA**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 37° del 2°tempo
- **WAQANIBAU POASA MAQANAULA**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo

**AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo**

- **CRAIG JEFFERY ETHAN**, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 13° del 2°tempo
- **RUIZ FEDERICO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 34° del 1°tempo
- **VALLEISE JULIEN**, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 4° del 1°tempo

**ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

**SQUALIFICA AUTOMATICA - Doppio Cartellino Giallo**

- **VUNISA SAMUELA NEWA**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 20° ed al 34° del 1°tempo, infraz. Art. 026/02 lett. B) (DOPPIO CARTELLINO GIALLO), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA AUTOMATICA (dal 13/03/2023 al 19 Marzo 2023 compresi)**

**ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE**

- **LEAUPEPE ANGELO HEINZ PANETALEO**, della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, espulso al 27° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. S) (placcaggio pericoloso), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 13/03/2023 al 26 Marzo 2023 compresi)**

**Il Segretario  
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
(Avv. Marco Cordelli)**